



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore FAUCEGLIA GIUSEPPE

Nella seduta del 03/10/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente, assistita da un avvocato, assume di aver concluso in data 2.10.2006 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, e di aver estinto il rapporto di credito, previo rilascio di conteggio estintivo dell'intermediario, in data 1.5.2011. Rimasta insoddisfatta dell'interlocuzione preventiva avuta con l'intermediario, la ricorrente si rivolge all'Arbitro chiedendo il rimborso della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie per Euro 3.154,80; il rimborso del premio assicurativo non goduto per l'importo di Euro 675,90; gli interessi legali sulla complessiva somma, oltre la refusione delle spese di assistenza legale.

L'intermediario, costituitosi nel presente procedimento, conclude per il rigetto del ricorso, deducendo il difetto di legittimazione passiva in relazione alla restituzione del premio assicurativo non goduto; la trasparenza e la chiarezza delle disposizioni contrattuali accettate e sottoscritte dalle parti; la sufficienza delle somme già restituite; la non rimborsabilità delle spese per l'assistenza legale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

Per quanto riguarda il difetto di legittimazione eccepito dall'intermediario in ordine alla restituzione dei premi assicurativi non goduti, il Collegio non ritiene di discostarsi dall'ormai consolidato orientamento dell'Arbitro a mente del quale l'intermediario è tenuto alla restituzione dei suddetti oneri, stante lo stretto collegamento negoziale, nella specie sussistente, tra il contratto di credito e quello assicurativo (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). In conseguenza, l'intermediario è tenuto alla restituzione dell'importo di Euro 383,61 per il premio assicurativo rischio impiego e di Euro 292,29 per il premio assicurativo rischio vita, calcolati secondo il noto principio del pro rata temporis. Alla stregua del consolidato e ben noto orientamento dell'Arbitro, deve ritenersi che le commissioni agente mediatore sono da qualificarsi recurring, anche alla luce delle relative clausole contrattuali, sì che ne va disposta la restituzione, per l'importo di Euro 1.127,28. A seguito dell'esame delle relative clausole contrattuali, caratterizzate da opacità descrittiva in stridente contrasto con il "nomen" utilizzato per le singole voci di costo, va disposta la restituzione anche dell'importo non maturato delle commissioni bancarie per Euro 96,62, delle commissioni dell' "istituto" per Euro 822,39, degli oneri di rivalsa per Euro 32,37 e dell'importo spese contrattuali per Euro 82,50. Queste conclusioni è possibile trarre dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, a fronte della quale nessuna eccezione è stata svolta dall'intermediario resistente in ordine all'assolvimento dell'onere probatorio.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.837,08, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO